

## REGOLAMENTO (CE) N. 594/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1997

che fissa, per la campagna 1996/97, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva e alle loro unioni riconosciute

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, si trattiene una percentuale dell'aiuto alla produzione per contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione, del 31 ottobre 1984, recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/96 <sup>(6)</sup>, gli importi unitari da versare alle unioni e alle organizzazioni di produttori sono stabiliti in funzione delle previsioni dell'importo globale da ripartire; che la ritenuta relativa alla campagna 1996/97 è stata fissata dal regolamento (CE) n. 1583/96 del Consiglio <sup>(7)</sup>; che le risorse che si renderanno disponibili in ciascuno Stato membro grazie alla citata trattenuta dovranno essere adeguatamente ripartite tra gli aventi diritto;

considerando che per garantire una ripartizione uniforme tra le unioni e le associazioni di produttori e per maggiore chiarezza è opportuno stabilire un fatto generatore specifico per il tasso di conversione agricolo degli importi fissati; che, dato il carattere della misura, allo scopo di facilitarne la gestione è opportuno fissare il fatto generatore alla data del 1° febbraio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1996/97, gli importi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 3061/84 sono fissati come segue:

- per la Spagna rispettivamente 6,9 ECU e 17,5 ECU,
- per il Portogallo rispettivamente 0 ECU e 5 ECU,
- per la Grecia rispettivamente 2,4 ECU e 2,4 ECU,
- per la Francia rispettivamente 1,5 ECU e 1,5 ECU,
- per l'Italia rispettivamente 2 ECU e 2 ECU.

*Articolo 2*

Gli importi di cui all'articolo 1 sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° febbraio 1997.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.<sup>(6)</sup> GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 14.